



**Scuola Superiore
Sant'Anna**
di Studi Universitari e di Perfezionamento

Il Direttore Generale

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza
Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica
Settore III
Via XX Settembre, 97
00187 Roma

e p.c.

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca
Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto
allo Studio Universitario
Piazzale Kennedy, 20
00144 Roma

Oggetto: posizione n. S.I. 7903 – relazione inerente la verifica amministrativo-contabile condotta dal Dott. Mario Guida dal 11/02/2013 al 15/03/2013 – controdeduzioni della Scuola Superiore Sant'Anna

Spett.le Ministero,

facendo seguito alla presa visione della Relazione redatta a seguito della verifica amministrativo-contabile condotta dal Dirigente dei S.I.F.I.P. presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa dal 11/02/2013 al 15/03/2013, e preso atto di quanto sintetizzato nella lettera di accompagnamento alla suddetta Relazione di cui al prot. 59989 del 12/07/2013, si trasmettono le osservazioni di replica e controdeduzione agli aspetti di maggior rilievo ivi segnalati.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Luca Bardi



1. Necessità di ridimensionare ove possibile alcune spese di natura corrente al fine di conseguire il pareggio di bilancio negli esercizi 2014/2015, attualmente previsti in deficit

Si evidenziano, come già precisato nella Relazione ispettiva, che la Scuola Superiore Sant'Anna (d'ora innanzi Scuola) ha adottato, a decorrere dall'anno 2013, un sistema di contabilità economico-patrimoniale; in forza di ciò, ed in ossequio ai principi contabili con particolare riferimento a quelli relativi alla prudenza e all'attendibilità il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2013-2015 considera soltanto i proventi "certi", principio che veniva già seguito con rigore con i bilanci "finanziari" ma che si è ulteriormente rafforzato. Ne risulta, come si evince dall'analisi dell'andamento dei bilanci preventivi e consuntivi che la situazione contabile della scuola è solo parzialmente rappresentata da un bilancio preventivo: a causa delle dinamiche di finanziamento e della applicazione dei principi di prudenza ed attendibilità una visione più accurata e consistente delle risultanze di bilancio può provenire dai conti consuntivi, che hanno sinora garantito esiti rassicuranti dell'andamento gestionale.

Pur tuttavia, tenuto conto anche delle considerazioni generali formulate nella relazione ispettiva in merito al "mutato quadro economico", la necessità di ridimensionare alcune spese di natura corrente al fine di conseguire a preventivo il pareggio di bilancio per gli esercizi 2014 e 2015, è un obiettivo già dichiarato della Scuola negli ultimi anni e riconfermato in seno ai propri organi di governo per il prossimo futuro.

A titolo esemplificativo si riporta quanto espresso dal Rettore nella relazione al bilancio preventivo 2014, in fase di approvazione da parte degli organi:

"Quindi, gli importanti obiettivi che la Scuola si pone vanno perseguiti contestualmente ad interventi strutturali di controllo e riduzione dei costi, all'adozione di efficienti metodi di allocazione delle risorse esistenti, tenendo conto di definiti e precisi criteri di priorità in funzione degli obiettivi strategici della Scuola, nonché di una maggiore contribuzione dei ricavi di ricerca e formazione al funzionamento della Scuola, con regole concordate, definite e ufficializzate da decisioni degli Organi di Governo.

A questo proposito occorre fare due osservazioni riportando le decisioni assunte dal Senato Accademico a seguito della discussione relativa al bilancio di previsione.


Il Bilancio preventivo annuale portato all'attenzione del Senato Accademico il 26 novembre 2013 presentava un margine positivo del budget di funzionamento per circa € 770 mila e un margine negativo per gli investimenti per € 1.154 mila. Il Senato, su proposta del Rettore, ha deciso (a differenza degli scorsi anni nei quali le voci citate di seguito avevano carattere di ordinarietà) uno stanziamento di carattere straordinario (per il solo 2014) di risorse patrimoniali non vincolate allo scopo di coprire il costo degli investimenti e quello per la ricerca di ateneo (€ 500 mila) e per gli assegnisti (€ 1 milione). Ha rinviato qualsiasi decisione per il futuro alla verifica dell'esistenza delle risorse necessarie da effettuare in sede di discussione dei bilanci preventivi annuali per gli anni 2015 e 2016.

Inoltre, il Senato ha condiviso la preoccupazione del Rettore in merito alle strategie da adottare per garantire la sostenibilità delle attività e dello sviluppo della Scuola nel lungo periodo. Ha, perciò, ritenuto opportuno che, nelle forme ritenute migliori dallo stesso Rettore, sia avviata una riflessione a partire da due aspetti, l'utilizzo del patrimonio immobiliare e il recupero di risorse dai progetti per i servizi che la Scuola offre e che finanzia sul fondo di finanziamento ordinario, così da sottoporre al Senato un piano di proposte nei termini per la definizione e approvazione delle linee di programmazione del bilancio 2015.

Già a partire dal 2014, in sede di negoziazione con i titolari dei Centri di Responsabilità, sono stati decisi alcuni risparmi possibili dopo un'attenta verifica. È stata, però, preservata l'attività "core" della Scuola, quella formativa, che, anzi, data la normativa sui PhD, ha visto, per alcune voci, un maggiore assorbimento di risorse.

In conclusione, la Scuola sta adottando gli strumenti necessari volti a definire con chiarezza, nei confronti delle componenti interne e degli stakeholder, i suoi obiettivi (Programma Triennale), nonché quelli volti a controllarne l'effettivo perseguimento in modo efficiente ed efficace (contabilità economico patrimoniale, controllo strategico e controllo di gestione). Ancor più rilevante, però, è l'acquisizione della consapevolezza da parte di tutte le componenti che, per garantire il sentiero di sviluppo delineato dal Programma Triennale, in un mondo con risorse limitate, si debbano necessariamente fare delle scelte sulla base delle priorità individuate. Questi elementi fanno ben sperare in un rinnovato successo della Scuola Superiore Sant'Anna nel contribuire attivamente alla ricerca scientifica e al miglioramento del nostro Paese."

Alla luce delle considerazioni sopra esposte si ritiene che la Scuola, attraverso un oculato mix di interventi annuali sui costi e di utilizzo di risorse patrimoniali non vincolate, possa anche per i prossimi anni, esercitando una doverosa



attenzione ma anche con una certa tranquillità, garantire un bilancio in linea con la duplice esigenza di svolgimento della propria *mission* istituzionale e di equilibrio finanziario, economico e patrimoniale.

2. Attribuzione di poteri gestori al Direttore di Istituto in contrasto con i principi generali di separazione tra funzioni di direzione e di gestione e amministrazione

In via preliminare merita evidenziare che l'attivazione degli Istituti ad opera della Scuola costituisce espressione dell'autonomia organizzativa alla medesima garantita la quale, come contemplato dalla Legge 240/2010 (art. 2, comma 3), si sostanzia nella facoltà riconosciuta agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale di adottare, nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia e trasparenza dell'attività amministrativa, proprie modalità di organizzazione.

Del resto l'autonomia gestionale ed amministrativa di cui godono gli Istituti della Scuola, esercitata per il tramite dei relativi Direttori, nonché la disponibilità di personale tecnico amministrativo strumentale al funzionamento dei medesimi è del tutto assimilabile alle prerogative che il legislatore ha riconosciuto, dapprima con il DPR 382/1980, che ne ha avviato la sperimentazione, e da ultimo in forza della Legge 240/2010, alle strutture dipartimentali universitarie, formula organizzativa ormai da considerarsi positivamente e definitivamente consolidata.

Né d'altro canto sembra potersi ragionevolmente ritenere che l'assetto organizzativo che caratterizza gli Istituti della Scuola che, lo si ribadisce, non è dissimile da quello connaturato ai Dipartimenti universitari, possa comportare, in forza della pretesa commistione di poteri che si assumerebbe sussistere fra il Direttore ed il Responsabile amministrativo del medesimo Istituto, una violazione del principio di separazione fra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa.

La predetta separazione di funzioni, espressione diretta dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione, presuppone infatti, secondo quanto ulteriormente normato dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 165/2001, che nelle amministrazioni pubbliche "gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti" e che a tale funzione si contrappone quella attribuita ai dirigenti, ai quali, secondo il comma 2 del medesimo articolo, "spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati".

Rispetto alle competenze del Direttore di Istituto non sembra pertanto potersi riscontrare una violazione del citato principio di separazione dei poteri posto che il medesimo, senza operare alcuna valutazione di indirizzo politico, pone in essere atti amministrativi di gestione. Nell'esercizio delle rispettive funzioni deve infatti considerarsi prioritaria la gestione delle risorse economiche e finanziarie allo stesso attribuite mentre gli indirizzi più propriamente programmatici, afferenti a scelte di natura politica, sono propri dei due organi collegiali della Scuola: Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione.

Nell'osservanza della predetta separazione di poteri ed in attuazione dell'autonomia organizzativa riconosciuta alle istituzioni universitarie, una manifestazione della quale è costituita dall'attivazione degli Istituti ad opera della Scuola, è stata pertanto prevista una figura apicale, *id est* il Direttore di Istituto, con preminenti compiti gestionali ed in tal senso "condivisi" con il Responsabile Amministrativo.



E proprio l'intreccio delle rispettive attività e la stretta interdipendenza funzionale fra le due figure, necessaria all'efficace ed efficiente andamento dell'Istituto medesimo, giustifica la previsione di una responsabilità solidale. Tale interdipendenza non preclude tuttavia la possibilità di operare un più puntuale distinguo fra le rispettive attribuzioni per il quale può farsi riferimento non solo al Regolamento tipo degli Istituti, oggetto dell'attento esame dell'ispettore ministeriale, ma altresì ai Regolamenti dei singoli Istituti.

Con riferimento all'osservazione ispettiva, secondo cui appare poco comprensibile che il personale amministrativo collocato negli Istituti dipenda dal Responsabile Amministrativo mentre il personale tecnico dipende funzionalmente dal Direttore di Istituto, ritenendo che ciò possa determinare problemi di coordinamento delle attività del personale, merita invece rilevare che per il personale tecnico, in ragione dell'attività svolta, maggiormente legata alla ricerca *stricto sensu*, è stata avvertita l'esigenza di garantire un coordinamento ed un presidio maggiormente incisivo del Direttore di Istituto con la conseguente previsione della dipendenza funzionale nei confronti del medesimo. Pare evidente che un'analoga necessità non sia stata diversamente riscontrata rispetto al personale amministrativo.

3. Errata interpretazione della normativa in materia di incentivazione per attività di ricerca

Con riferimento al punto in questione, nel ripercorrere le argomentazioni sviluppate nel rilievo ispettivo, si contesta che la Scuola, erroneamente interpretando la normativa in materia, avrebbe erogato "illegittimamente" compensi incentivanti al personale docente interno in quanto:

- a) "la normativa europea di carattere generale che regola la possibilità di erogare compensi al personale interno, prevede, in via di massima, solo il riconoscimento delle ore uomo prestate a carattere figurativo" (pag. 25);
- b) "la Scuola non ha mai ricevuto i fondi previsti dalla citata legge 334" (pag. 25).


Occorre innanzitutto segnalare che la pratica esaminata nell'ambito della verifica de qua, non può dirsi correttamente inquadrata nell'ambito dell'incentivazione anzi è stata erroneamente interpretata come tale. Si tratta, infatti, di personale che, oltre allo svolgimento di attività di ricerca, ha espletato attività di tipo manageriale all'interno di Progetti Europei del VI Programma Quadro di cui la Scuola risultava Coordinatrice. I costi relativi a tale attività sono stati rendicontati dall'Amministrazione come ogni altra spesa diretta di progetto, esposti nei relativi report contabili, riconosciuti come legittimi dalla Commissione Europea con relativa erogazione del finanziamento corrispondente. Pertanto le attività (che hanno generato tali compensi) non possono essere in alcun modo assimilate al ruolo che gli stessi soggetti hanno svolto nell'ambito della ricerca, nel qual caso il loro costo è stato solo figurativo, principio ribadito nella relazione e sempre applicato dalla Scuola.

Anche al di là del caso suddetto riteniamo, più in generale, che la Scuola abbia legittimamente riconosciuto in altri limitati casi compensi incentivanti a docenti/ricercatori interni nell'ambito di progetti di ricerca internazionali.

Ciò in forza del disposto di cui al comma 6 dell'art. 24 DLgs 165/2001 secondo cui "[...] Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali".

Pertanto ancorché la Scuola non sia stata destinataria dei fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della Legge 334/1997 che peraltro sarebbero comunque stati indirizzati all'incentivazione dell'impegno didattico¹, ciò non toglie che essa, come riconosciuto dallo stesso legislatore, possa far valere

¹ Art. 24, comma 6 D.Lgs 165/2001: "I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnati alle università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori



sul proprio bilancio compensi incentivanti per le attività di ricerca svolte nell'ambito dei progetti e dei programmi europei ed internazionali; ipotesi che ha concretamente sfruttato solo relativamente a limitati casi.

La previsione di cui al Regolamento interno alla Scuola, *"Regolamento per l'attribuzione delle incentivazioni per la partecipazione alle attività di ricerca del personale docente e ricercatore della Scuola Superiore Sant'Anna"* emanato con DR n. 413 del 24/11/2005 ed attualmente vigente, benché faccia riferimento, nel delimitare il proprio ambito applicativo, anche a progetti nazionali² è stato concretamente applicato nel passato unicamente in linea con la normativa vigente, escludendo pertanto i progetti nazionali dal novero dell'attribuzione dei compensi accessori.

La Scuola ha tuttavia, nei mesi successivi alla verifica ispettiva, portato a compimento il processo di revisione della materia, con l'approvazione da parte del Senato Accademico del 29 ottobre u.s., del *"Regolamento recante la disciplina dei prelievi e delle relative procedure sulle attività di ricerca e di formazione"*. Nel testo regolamentare, che avrà efficacia a partire dall'anno 2014, è enunciato il principio secondo cui i progetti di formazione e di ricerca istituzionali non possono generare residuo ripartibile da destinare a vantaggio del personale interno e/o esterno che abbia partecipato allo svolgimento dell'attività.


Il residuo ripartibile e/o emergente (da intendersi quale importo del co-finanziamento al netto dei costi diretti sopportati e del prelievo operati dalla Scuola a beneficio del Fondo di funzionamento per le spese indirettamente sostenute) infatti, secondo le procedure interne visionate dall'ispettore ministeriale, costituiva il quantum da cui trarre la corresponsione dei compensi incentivanti per docenti e ricercatori per le attività di ricerca (come precedentemente identificate: progetti e programmi dell'Unione Europea ed internazionali) e di formazione, fermo restando l'assolvimento dei rispettivi obblighi istituzionali.

Il Regolamento neo approvato comporterà pertanto, al momento della sua entrata in vigore, l'abrogazione del *"Regolamento per l'attribuzione delle incentivazioni per la partecipazione alle attività di ricerca del personale docente e ricercatore della Scuola Superiore Sant'Anna"* e del *"Regolamento per la retribuzione delle attività didattiche e di organizzazione dei Corsi di Alta Formazione realizzati dalla Divisione Alta Formazione e svolte dal personale docente e dai ricercatori della Scuola"*.

Con riferimento alle osservazioni svolte relativamente a quest'ultima fonte interna (pag.24 Relazione), si evidenzia, per inciso, la non correttezza dell'assunto del verificatore secondo cui l'art. 11 del vigente Manuale di Amministrazione della Scuola "fissa il compenso in € 250 per ogni ora prestata"; il Manuale prevede il compenso massimo che la Scuola intendeva riconoscere a docenti esterni, relatori e moderatori di convegni, tavole rotonde, seminari e lezioni, e non ai docenti interni. Peraltro tale previsione deve ritenersi tacitamente abrogata dal nuovo *"Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento"* emanato con DR n. 128 del 06/05/2013, in applicazione dell'art. 23 della Legge 240/2010.

universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le università possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziare per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti"

² Art. 1 "Il presente Regolamento disciplina l'attribuzione delle incentivazioni ai docenti ed ai ricercatori della Scuola con regime di impegno a tempo pieno ed ai ricercatori a tempo determinato della Scuola che svolgono attività di ricerca nell'ambito dei progetti banditi da enti pubblici e privati nazionali e internazionali, in conformità alla normativa vigente"



4. Opportunità di individuare in sede regolamentare le quote spettanti al personale impegnato in attività conto terzi, attualmente attribuite al Responsabile della ricerca

Per quanto attiene alla disciplina relativa al regime dei prelievi per le attività conto terzi, il Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ha recentemente approvato, come anticipato nel punto precedente il *"Regolamento recante la disciplina dei prelievi e delle relative procedure sulle attività di ricerca e di formazione"*, il quale entrerà in vigore a partire dall'anno 2014 (Allegato I).

Nel nuovo Regolamento il residuo emergente del corrispettivo contrattuale, al netto delle spese dirette sostenute e del prelievo operato a beneficio del Fondo per l'incentivazione del personale tecnico amministrativo, potrà essere gestito dal responsabile scientifico del progetto limitatamente ad una quota non superiore al 50%.

Il residuo ripartibile, potrà quindi essere distribuito, su decisione del responsabile scientifico del progetto, al personale docente e ricercatore, al personale tecnico-amministrativo, agli Allievi dei Corsi PhD, agli assegnisti di ricerca della Scuola e/o di altre Università con questa convenzionate, che abbiano effettivamente partecipato allo svolgimento della prestazione, e non abbiano percepito in forza di tale contratto altra forma di compenso, ad eccezione di quanto dovuto per lavoro straordinario.

Il compenso a quest'ultimi spettante sarà parametrato all'entità del lavoro prestato per ciascuna categoria di riferimento in termini di attività aggiuntiva svolta e di contributo scientifico alla realizzazione della stessa, a seguito di apposita valutazione svolta dal responsabile scientifico che dovrà ottenere l'assenso del Direttore dell'Istituto di ricerca al cui interno è ascrivibile l'attività.


La restante quota del residuo non inferiore al 50% potrà essere destinata, in tutto o in parte, ad un apposito Fondo a disposizione del responsabile scientifico del progetto preordinato al finanziamento o co-finanziamento di spese a supporto di attività di ricerca/formazione e/o ad un apposito Fondo di Istituto da utilizzare secondo quanto deliberato dagli organi di governo dell'Istituto stesso e/o a beneficio di un Fondo di Ateneo finalizzato al finanziamento di contratti a tempo determinato per ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 e ss.mm.ii, secondo le previsioni normative vigenti.

Si evidenzia, per inciso, a pag. 25/26 della Relazione un errore di interpretazione sull'entità dei prelievi operati nell'attuale fase transitoria (non regolamentata), costituiti dal 6% dell'importo iniziale a favore delle spese di funzionamento indirettamente sostenute dalla Scuola, dal 9% calcolato sull'importo iniziale ma da prelevare sul residuo emergente (o tutto il residuo emergente se inferiore a tale quota) destinato al fondo di Ateneo per l'incentivazione del personale tecnico-amministrativo; la quota rimanente pari all'85% (100-6-9) è destinata a spese dirette e, solo il residuo, dedotte le stesse, è da considerare ripartibile e ciò non corrisponde "all'85 per cento del ricavo"³, come invece indicato nel documento, pertanto l'impatto economico è conseguentemente minimo.

5. Opportunità di rivedere alcune fasi di allocazione delle somme provenienti da finanziamenti europei per le ricerche

In merito alla contestazione de quo si controdeduce richiamando le osservazioni precedentemente svolte; la Scuola prende atto di quanto rilevato e precisa di aver assunto quale linea d'azione quella secondo cui le attività di ricerca istituzionali non generano un residuo ripartibile a favore del personale interno e/o

³ "Si fa osservare che, al di là della transitorietà della disciplina, appare alquanto indeterminata la suddivisione dell'85 per cento del ricavo tra i partecipanti al progetto"



esterno che abbia preso parte alle attività. Tale assunto è espressamente previsto nel Regolamento neo approvato.

6. Opportunità di prevedere nel regolamento disciplinante gli incarichi esterni dei docenti l'obbligo di comunicazione delle attività liberamente esperibili

La Scuola prende atto del rilievo di cui trattasi ed a tale fine si è provveduto ad attivare un confronto interno dal quale tuttavia è scaturito che l'introduzione di un obbligo preventivo di comunicazione da parte dei docenti interni circa il compimento di attività dagli stessi liberamente esercitabili (ex art. 6, Legge 240/2010), non essendo previsto dalla legge, costituisce un aggravio burocratico, considerando le molteplici attività che in tale ambito interessano docenti interni, anche in forza della loro visibilità internazionale. Pertanto la proposta volta alla modifica dell'art. 3 del *"Regolamento sullo svolgimento di incarichi esterni da parte di professori e ricercatori universitari della Scuola Sant'Anna"* nel senso indicato dal verificatore non è stata approvata dal Senato Accademico.

La Scuola darà tuttavia seguito all'opportunità emersa in sede ispettiva di una più attenta verifica degli incarichi autorizzati laddove essi implichino l'erogazione da parte di terzi di compensi di una certa rilevanza, e ricorda che la stessa procedura è strutturata al fine di ottenere una quanto maggiore ponderazione laddove l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, ovvero il diniego motivato, è rilasciata dal Rettore, sentiti il Preside della Classe Accademica ed il Direttore dell'Istituto di afferenza del personale docente e ricercatore.

Trattando la materia degli incarichi conferiti al personale interno, si coglie l'occasione di anticipare che è stato approvato il *"Regolamento per l'autorizzazione all'esercizio di incarichi interni ed esterni retribuiti e per la disciplina delle incompatibilità del Personale Tecnico Amministrativo, ai sensi dell'art 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165"* (Allegato II) di cui l'Ispettore aveva auspicato l'adozione (pag. 27 Relazione).


Il regolamento intende disciplinare gli incarichi conferiti sia dalla Scuola (incarichi interni) sia da soggetti pubblici e privati esterni (incarichi esterni) a favore del personale tecnico-amministrativo interno con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, per lo svolgimento di attività non comprese nei compiti e doveri di ufficio.

Di seguito per completezza alcune indicazioni a cui l'Amministrazione intende attenersi, **parte integrante della fonte interna:**

1) Lo svolgimento, da parte del personale, di qualsiasi attività, in forza di un incarico a titolo oneroso conferito da parte di terzi (amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero altri soggetti pubblici o enti/soggetti privati) dovrà essere autorizzato dal Direttore Generale, previa istruttoria dell'Area Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo. In ogni caso, gli incarichi soggetti ad autorizzazione, debbono essere svolti al di fuori dell'orario di lavoro, dei locali della Scuola e senza l'utilizzo di apparecchiature, risorse e strumenti della struttura di appartenenza e della Scuola in generale.

2) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere accertata, tra le altre, la sussistenza delle seguenti condizioni:

- a. il carattere temporaneo e occasionale dell'attività, che non potrà avere, di norma, durata superiore a 6 mesi in un anno (anche cumulando più prestazioni) o, comunque, comportare nel periodo interessato un impegno temporale eccessivamente gravoso, tenuto conto degli



- obblighi istituzionali del dipendente e considerate anche le eventuali attività autorizzate a favore dello stesso nell'ultimo biennio anteriore alla presentazione della richiesta;
- b. il compenso previsto, sia per la singola prestazione, sia per prestazioni cumulative da effettuarsi nel corso dell'anno solare, non può superare il 40% della retribuzione annua lorda del dipendente interessato. Se i compensi effettivamente percepiti in un certo anno solare, risultano complessivamente superiori a tale limite reddituale, non può essere rilasciata al dipendente interessato nuova autorizzazione fino al completamento del periodo necessario al riassorbimento dell'importo eccedente il limite suddetto;
 - c. la compatibilità dell'attività da autorizzare con le esigenze di tutela della immagine e del nome della Scuola, nonché con le finalità e con le attività istituzionali della stessa e, comunque, con ogni ulteriore ragione di opportunità generale rappresentata dai competenti organi nell'interesse della Scuola.

7. Necessità di modulare l'Incentivo, ex art. 92 del codice degli appalti, in ragione dell'importo dei lavori posti in appalto e di prevedere la quota dello stesso incentivo da considerarsi economia in caso di attività affidate in tutto o in parte a professionisti esterni

In via preliminare si rende necessario osservare che il "*Regolamento per la ripartizione del fondo interno per l'incentivazione delle attività di progettazione e direzione dei lavori*" è stato adottato nell'anno 2000, e parzialmente rivisto nel 2005, e risulta dunque predisposto in una fase particolare della Scuola caratterizzata da un'esperienza contenuta nell'ambito delle attività in evidenza.

Al riguardo deve inoltre osservarsi che anche per il Regolamento *de quo* è in programma un'attività di revisione ed aggiornamento.

Più nel dettaglio rispetto all'osservazione ispettiva secondo cui le attività tecniche commissionate all'esterno costituiscono economie e quindi che le quote ad esse riferibili debbono essere decurtate dall'incentivo, merita evidenziare che il Regolamento riguarda la ripartizione del fondo incentivante a fronte dello svolgimento, fra le altre, di attività di progettazione e direzione lavori svolte da personale professionalmente qualificato dipendente dell'Amministrazione; ne discende pertanto necessariamente che le eventuali prestazioni affidate all'esterno non ricadono nell'ambito di applicazione della fonte regolamentare.


Del resto, come pacificamente riconosciuto e rilevato dallo stesso ispettore ministeriale, le quote riferibili ad attività tecniche esterne sono sempre state decurtate dall'incentivazione.

Nel calcolo della quota di incentivo ripartibile, infatti, ogni qualvolta sia presente una prestazione commissionata a personale non dipendente la quota percentuale riferibile a tale prestazione viene automaticamente e totalmente esclusa.

Si ritiene ad ogni buon conto che non sussistono impedimenti in ordine all'introduzione di un'espressa previsione in tal senso nel Regolamento.

Diversamente sembra di più difficile attuazione prefissare in sede regolamentare e quindi prevedere ex ante, come indicato dal verificatore nel rilievo *de quo*, a prescindere dalla singola fattispecie e dalla valutazione dell'incidenza della prestazione in rapporto all'ammontare del progetto, la misura della riduzione dell'incentivo in ragione dell'attività affidata in tutto o in parte a tecnici esterni.

Al riguardo si deve infatti rilevare che non appare agevole stabilire a priori in una fonte regolamentare quanto la quota, ad esempio riferibile alla progettazione strutturale di un progetto, possa incidere rispetto alla progettazione architettonica. Tale dato varia in relazione alla tipologia, alla dimensione ed ai contenuti dello specifico progetto e non sembra poter essere in astratto regolato e predefinito.



Appare di contro più puntuale e corrispondente alla realtà verificarne l'incidenza a conclusione delle prestazioni.

In ordine al rilievo concernente l'opportunità di prevedere nel Regolamento interno un'applicazione modulare della quota percentuale dell'incentivo (2%) in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare preme ribadire, secondo quanto già osservato, che il vigente Regolamento risente e rispecchia la realtà della Scuola al tempo della relativa adozione.

Per quest'ultima infatti, a differenza degli enti deputati alla **specificata realizzazione di opere pubbliche, quali l'ANAS**, per i quali le attività di progettazione ed esecuzione delle opere sono insite nelle finalità istituzionali, tali attività risultavano sostanzialmente contenute e quelle significative sporadiche, (anche se nel complesso particolarmente impegnative per le dimensioni e le caratteristiche della struttura progettuale disponibile), quindi questo tipo di impostazione fu assunta al tempo in considerazione dei predetti elementi.

Non sembrano tuttavia sussistere impedimenti in ordine all'integrazione della fonte regolamentare prevedendo in particolare che l'incentivo venga modulato avendo specifico riguardo all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare.

Con riferimento all'osservazione ministeriale concernente la necessità di garantire un'attribuzione maggiormente equilibrata delle percentuali di riparto fra Responsabile del procedimento, progettisti e direzioni lavori, si osserva che anche le quote percentuali che il Regolamento riconosce alle diverse figure coinvolte nelle attività connesse alla realizzazione dell'opera o del lavoro risentono dell'originaria impostazione della fonte regolamentare che, come chiarito, risale ad un arco temporale in cui la struttura istituzionale era più contenuta rispetto a quella attuale ed il ruolo preminente era quello del Responsabile del procedimento.

Nella realtà, come anche lo stesso ispettore ha potuto verificare, l'incidenza della quota prevista a favore del RUP è stata significativamente mitigata e ridimensionata in favore degli altri ruoli professionali, aggiornando nei fatti la ripartizione prevista nella fonte regolamentare.

In conclusione il vigente Regolamento per la ripartizione del fondo interno per l'incentivazione delle attività di progettazione e direzione dei lavori è in procinto di essere adeguato e rivisto tenendo conto, oltre che degli interventi normativi successivamente intervenuti alla sua adozione, anche del diverso assetto che caratterizza ad oggi la Scuola nonché dello sviluppo delle relative attività, con la conseguenza che le indicazioni contenute nella relazione ministeriale troveranno positivo accoglimento.

Il Direttore Generale
Dott. Luca Bardi

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI PRELIEVI E DELLE RELATIVE PROCEDURE SULLE ATTIVITA' DI RICERCA E DI FORMAZIONE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il regime dei prelievi su tutte le attività conto terzi ed istituzionali di ricerca e formazione svolte dalla Scuola Superiore Sant'Anna (d'ora innanzi Scuola) ed i compensi incentivanti gravanti sul residuo ripartibile delle attività conto terzi ai sensi dell'art. 66 DPR 11 luglio 1980 n. 382 e ss.mm.ii.

Articolo 2

Principio generale

1. Le incentivazioni a favore del personale docente e ricercatore sono riservate a coloro che abbiano positivamente assolto i propri obblighi didattici e di ricerca, come disciplinati dalla normativa vigente.
2. Le incentivazioni a favore del personale tecnico-amministrativo sono subordinate all'assolvimento degli obblighi di servizio anche per quanto concerne il rispetto dell'orario di lavoro.

Articolo 3

Criteri di valutazione delle attività

1. Ai fini del presente Regolamento per attività di ricerca e formazione conto terzi si intendono quelle prestazioni eseguite dalla Scuola sulla base dei seguenti criteri, ovvero:
 - a) tramite proprie risorse umane e strumentali nell'interesse prevalente del committente;
 - b) in cambio di un corrispettivo la cui riscossione o parte dello stesso può essere collegata alla consegna di report intermedi e/o finali di progetto;
 - c) operando quale soggetto passivo IVA, ai sensi art. 4, comma 4 del DPR 633/1972;
 - d) soggette, nell'ipotesi di interruzione e/o mancato completamento delle attività o di parte delle stesse, all'applicazione di clausole penali, salvo il maggior danno, ovvero ad eventuali pretese risarcitorie da parte del committente per inadempimento contrattuale.
2. Rientrano in tali attività anche:
 - le prestazioni per le quali il committente chiede espressamente alla Scuola l'apporto professionale di specifici docenti, ricercatori o personale contrattualizzato, fermo restando la vigente disciplina normativa e regolamentare per il personale universitario in materia di attività liberamente esercitabili e di attività soggette ad autorizzazione;
 - le attività di formazione che prevedono un corrispettivo da parte del soggetto committente o il versamento di quote di iscrizione di partecipanti, ad eccezione di quelle iniziative che attribuiscono crediti formativi universitari - CFU o che siano qualificate come istituzionali con delibera della Giunta dell'Istituto a cui afferiscono.
3. La Scuola definisce istituzionali le sue attività, dirette alla realizzazione di progetti di ricerca e formazione volti al perseguimento delle proprie finalità, individuate sulla base dei seguenti criteri:
 - a) siano svolte nell'ambito di Progetti Internazionali, Progetti Europei, Progetti Nazionali, Progetti regionali finanziati con fondi europei e simili, in risposta a bandi pubblici;

- b) gravino in termini finanziari su fondi Scuola oltre che su finanziamenti eventualmente erogati da enti pubblici o da soggetti/enti privati o da società commerciali, a titolo di co-finanziamento;
- c) si sostanzino in iniziative formative che attribuiscono crediti formativi universitari - CFU o che siano qualificate come istituzionali con delibera della Giunta dell'Istituto a cui afferiscono.

4. I criteri indicati nei commi precedenti costituiscono parametri di orientamento fermo restando che l'effettivo inquadramento nell'una o nell'altra tipologia di attività è rimessa alla puntuale valutazione dei singoli casi, operata dalla Giunta di Istituto, su proposta del Responsabile Amministrativo, se il progetto afferisce ad un Istituto ovvero dal Responsabile della struttura secondo quanto precisato al comma 1 dell'art. 6. Qualora emergano divergenze interpretative l'inclusione nell'una o nell'altra tipologia di attività è deliberata dal Senato Accademico, su proposta del Direttore Generale.

Articolo 4

Ambito di esclusione

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i finanziamenti disciplinati da disposizioni che stabiliscano una diversa modalità di suddivisione del finanziamento stesso o vietino tale suddivisione.

TITOLO II - ATTIVITA' CONTO TERZI

Articolo 5

Strutture e personale coinvolti

1. Le attività di cui al presente Titolo sono svolte prevalentemente con l'impiego di attrezzature, mezzi e personale appartenenti alla Scuola, in misura e secondo modalità atte a garantire comunque il prioritario e regolare adempimento dei compiti istituzionali, secondo quanto previsto nella delibera di approvazione del progetto di cui all'art. 6, comma 6.

Articolo 6

Progetto scientifico e relativi adempimenti

1. La proposta di una commessa conto terzi può essere presentata su iniziativa di qualsiasi risorsa della Scuola che assume il ruolo di responsabile scientifico del progetto, come di seguito indicato:

- dal personale docente, ricercatore indirizzata all'Istituto di afferenza,
- dal personale tecnico-amministrativo, categorie D ed EP, all'attenzione della struttura di appartenenza (da intendersi Istituto, Area e/o Servizio della Direzione Generale).

2. In casi motivati, nella proposta possono essere previsti più responsabili scientifici appartenenti anche ad Istituti/strutture diverse ed in tal caso il progetto è approvato dalle Giunte dei rispettivi Istituti di afferenza o dalle relative strutture di appartenenza.

3. La proposta deve contenere:

- a) la descrizione delle attività previste e la relativa durata;
- b) l'importo del corrispettivo e l'eventuale relativa rateizzazione;
- c) il preventivo delle spese come dettagliato al comma 4;
- d) l'indicazione del personale coinvolto;

- e) lo schema di contratto con il soggetto esterno committente;
 - f) la preventiva quantificazione, in termini percentuali dell'impegno giornaliero dei singoli soggetti coinvolti.
4. Il preventivo delle spese da sostenere dovrà contenere:
- a) tutte le spese relative all'esecuzione del contratto (spese imputabili direttamente);
 - b) gli oneri da rimborsare all'Istituto/struttura;
 - c) la previsione della quota di cui all'art. 7, comma 2, che la Scuola calcola a monte sull'importo del corrispettivo, escluso IVA.
5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione di personale di una struttura diversa da quella deliberante, l'autorizzazione alla partecipazione alle attività dovrà essere richiesta all'Istituto di afferenza o alla struttura di appartenenza.
6. La Giunta dell'Istituto o il Responsabile della struttura nell'approvare la proposta dovrà espressamente:
- a) verificare che il finanziamento o il corrispettivo previsto sia congruo e sufficiente ad assicurare la totale copertura degli oneri derivanti dall'attività conto terzi;
 - b) attestare che lo svolgimento dell'attività proposta sia pienamente compatibile con il prioritario e regolare svolgimento degli obblighi istituzionali e di servizio del personale interessato;
 - c) formulare la proposta definitiva di stipula del contratto.
7. Nel corso dell'esecuzione delle attività programmate, il responsabile scientifico del contratto dovrà costantemente controllare se si prefigurino variazioni rispetto al preventivo di spesa contenuto nel progetto originario. Qualora accerti un significativo scostamento in termini di budget ovvero relativamente alle tempistiche di realizzazione del progetto, dovrà tempestivamente presentare una proposta di modifica dello stesso all'Istituto di afferenza o alla struttura di appartenenza con le relative giustificazioni e la riparametrazione dei valori rispetto a quanto in precedenza approvato. La Giunta dell'Istituto o la struttura di riferimento delibererà la proposta di modifica fermo restando che l'importo pattuito con il terzo committente non potrà essere modificato se non con il consenso di quest'ultimo.
8. Al termine del progetto il responsabile scientifico relaziona al committente le attività realizzate secondo i termini e le modalità previste nel contratto. Tale relazione è inviata anche al Direttore di Istituto o al Responsabile della struttura di appartenenza. E' facoltà di quest'ultimi richiedere relazioni periodiche sulle attività svolte cui il responsabile scientifico deve fornire adeguato riscontro.

Articolo 7

Corrispettivi, spese e trattenute

1. Il corrispettivo che dovrà essere richiesto al committente del progetto di ricerca e formazione dovrà comprendere la copertura di tutte le spese di cui al preventivo ex art. 6, comma 4.
2. Su ciascun progetto di ricerca e di formazione conto terzi, la Scuola provvede a calcolare una trattenuta pari al 15% (quindici per cento) dell'importo del corrispettivo esclusa l'eventuale imposta sul valore aggiunto, di cui il 14% (quattordici per cento) da destinare al Fondo di Ateneo per l'incentivazione del personale tecnico-amministrativo, e l'1% (uno per cento) al Fondo di funzionamento per la copertura delle spese indirettamente sostenute. La trattenuta è operata al momento dell'incasso del corrispettivo o di ciascuna rata.
3. A seguito dell'approvazione della relazione finale del progetto da parte del committente e dell'incasso dell'intero corrispettivo, il residuo emergente, da intendersi quale importo complessivo del contratto dedotto della trattenuta prevista al precedente comma 2 e del totale dei costi sostenuti, rimane nella disponibilità del responsabile scientifico del progetto:
 - a) per una quota non superiore al 50% (cinquanta per cento) ai fini del riparto indicato nel successivo comma 4, previo prelievo, su tale quota, di una trattenuta in misura pari al 5%

(cinque per cento) da destinare al Fondo di Ateneo per l'incentivazione del personale tecnico-amministrativo;

b) la restante quota non inferiore al 50 % (cinquanta per cento) dovrà essere destinata, in tutto o in parte, come di seguito indicato:

- ad un apposito Fondo a disposizione del responsabile scientifico, preordinato al finanziamento o co-finanziamento di spese a supporto di attività di ricerca/formazione;

e/o

- ad un apposito Fondo di Istituto da utilizzare come deliberato dai relativi organi di governo;

e/o

- al finanziamento di contratti a tempo determinato per ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 e ss.mm.ii sulla base delle disposizioni vigenti.

4. Il residuo di cui alla lettera a) del precedente comma è ripartito, su proposta ed a seguito di apposita valutazione del responsabile scientifico (in termini di attività aggiuntiva svolta e di contributo scientifico alla realizzazione della stessa), con l'assenso del Direttore dell'Istituto di riferimento o del Responsabile della struttura di appartenenza, tra il personale di ruolo e non di ruolo della Scuola e/o di altre Università convenzionate, che ha effettivamente partecipato al progetto, come di seguito indicato:

- Personale docente e ricercatore;
- Personale tecnico-amministrativo;
- Allievi dei Corsi PhD;
- Assegnisti di ricerca, ed ogni altro personale comunque collegato alla Scuola che abbia effettivamente partecipato allo svolgimento della prestazione e che non abbia percepito altra forma di compenso a valere sul contratto di cui trattasi.

5. Il personale docente e ricercatore che collabora alle attività conto terzi può percepire compensi accessori, anche derivanti da altre forme di incentivazione o attività, sino ad un importo annuo massimo, lordo percipiente, non superiore al 50% (cinquanta per cento) della propria retribuzione annua lorda. Per il personale tecnico-amministrativo destinatario di una quota parte di residuo ripartibile, come sopra identificata, ovvero di qualunque altra forma di compenso accessorio non legato a lavoro straordinario o posizione organizzativa (compresi gli incentivi previsti dall'art. 92 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., la cui ripartizione è disciplinata in apposito regolamento) sarà operata una decurtazione nelle somme spettanti a titolo di incentivazione gravanti sul Fondo di Ateneo pari al 30% (trenta per cento) dei compensi complessivamente già percepiti, a vario titolo, nell'anno di competenza. Il personale tecnico-amministrativo non potrà in ogni caso ricevere compensi accessori a qualunque titolo attribuiti, ivi compresi gli incentivi di cui all'art. 92 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., con l'eccezione dei compensi legati a lavoro straordinario o posizione organizzativa, in misura superiore al 50% (cinquanta per cento) della propria retribuzione annua lorda.

Articolo 8

Modalità di attribuzione al personale del residuo ripartibile

1. Al fine del riparto dei compensi al personale, il responsabile scientifico, a seguito dell'approvazione della relazione finale da parte del committente e all'effettivo incasso del corrispettivo, con l'assenso del Direttore di Istituto o del Responsabile della struttura di appartenenza:

- a) attesta la rispondenza del corrispettivo erogato e delle spese effettuate rispetto a quanto preventivato nel progetto scientifico;
- b) determina il "residuo ripartibile" da assegnare ai sensi del precedente art. 7 ed a tal fine

individua i nominativi del personale che ha effettivamente operato per lo svolgimento dell'attività in relazione all'apporto fornito e specifica il quantum da assegnare a ciascuno di essi.

2. Qualora sorgano contestazioni da parte del committente rispetto al corretto adempimento, non si potrà procedere alla chiusura del progetto sino a quando il committente non abbia rinunciato a far valere tali contestazioni o sia decorso il relativo termine prescrizioneale.

Articolo 9

Fondo di Ateneo per l'incentivazione del personale tecnico-amministrativo

1. Il Fondo di Ateneo per l'incentivazione del personale tecnico-amministrativo è alimentato da:
 - a) le risorse accantonate dal prelievo operato ex art. 7, comma 2 e comma 3;
 - b) da altre risorse economiche derivanti dalle attività per le quali la Scuola opera in ambito commerciale.
2. Le risorse accantonate nel predetto Fondo di Ateneo saranno utilizzate per le seguenti finalità:
 - a) una quota non inferiore al 90% (novanta per cento) riservata a tutte le categorie di personale tecnico-amministrativo sulla base del sistema di valutazione vigente;
 - b) una quota non superiore al 5% (cinque per cento) destinata ai compensi per progetti straordinari di interesse generale della Scuola, individuati dal Direttore Generale;
 - c) una quota non superiore al 5% (cinque per cento) destinata ad interventi straordinari a beneficio del personale tecnico-amministrativo dipendente dalla Scuola gestiti dalla Commissione appositamente costituita.
3. Il Fondo di Ateneo di cui al presente articolo relativo all'anno di competenza è ripartito di norma entro il mese di giugno dell'anno successivo.

TITOLO III - ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Articolo 10

Principi generali

1. I progetti di formazione e di ricerca istituzionali non possono generare residuo ripartibile da destinare a vantaggio del personale interno e/o esterno che abbia partecipato allo svolgimento dell'attività.
2. Eventuali incentivi/compensi a favore di docenti e ricercatori, nell'ambito di progetti di ricerca, sono consentiti nei limiti e nelle forme di quanto specificatamente previsto dai bandi ed in conformità delle regole procedurali del relativo programma di finanziamento.

Articolo 11

Progetto scientifico e relativi adempimenti

1. La proposta di attività di ricerca e formazione connessa all'attività istituzionale della Scuola può essere presentata su iniziativa di qualsiasi risorsa interna appartenente alla categoria del personale docente, ricercatore, e del personale tecnico-amministrativo, categorie D ed EP, che assume il ruolo di responsabile scientifico del progetto, mediante la presentazione di una proposta all'Istituto di afferenza per il personale docente e ricercatore o alla struttura di appartenenza per il personale tecnico-amministrativo.

2. Con riferimento alle attività di formazione, la proposta dovrà strutturarsi nel rispetto delle prescrizioni interne del Sistema Gestione della Qualità.
3. Il preventivo delle spese da sostenere dovrà contenere:
 - a) tutti i costi relativi all'esecuzione della ricerca o dell'attività formativa (costi imputabili direttamente);
 - b) la previsione della quota **pari al 6% (sei per cento) da calcolare a monte sull'importo delle relative entrate di cui il 5% (cinque per cento) destinata al Fondo di funzionamento per la copertura delle spese indirettamente sostenute, e l'1% (uno per cento) ad un apposito Fondo di Istituto da utilizzare come deliberato dai relativi organi di governo.**
4. Relativamente alle convenzioni finalizzate esclusivamente al finanziamento di assegni di ricerca, borse di dottorato (per Corsi PhD), borse di studio e posti di ricercatore a tempo determinato, in deroga a quanto previsto al precedente comma, la Scuola provvede a calcolare una trattenuta a monte in misura pari all'1% (uno per cento) dell'importo del finanziamento da destinare al Fondo di funzionamento per la copertura delle spese indirettamente sostenute. Al fine di consentire la copertura dei costi diretti a favore del beneficiario, ed indiretti, costi Scuola, l'entità del finanziamento dovrà prevedere la quota di cui sopra. Tali finanziamenti non generano un residuo emergente.
5. Le trattenute di cui ai precedenti commi sono operate al momento dell'incasso dell'entrata o di ciascuna rata.

Articolo 12

Prelievi sul residuo delle attività di ricerca ed alta formazione

1. Al termine del progetto istituzionale di ricerca o di alta formazione, il responsabile scientifico rendiconta le attività all'Ente finanziatore, se previsto, e produce al Direttore dell'Istituto o al Responsabile della struttura di appartenenza una sintetica relazione conclusiva circa il regolare svolgimento delle attività.
2. A seguito dell'approvazione della relazione finale del progetto, ove prevista, da parte dell'Ente finanziatore e/o dell'effettivo incasso del finanziamento, il responsabile scientifico, con l'assenso del Direttore di Istituto o del Responsabile della struttura di appartenenza, destina l'eventuale disponibilità residuale, da intendersi quale importo complessivo della convenzione dedotto della trattenuta prevista al comma 3 del precedente articolo e del totale dei costi sostenuti, in tutto o in parte come di seguito indicato:
 - ad un apposito Fondo a disposizione del responsabile scientifico stesso, **preordinato al finanziamento o co-finanziamento di spese a supporto di attività di ricerca e/o formazione;**
e/o
 - ad un apposito Fondo di Istituto da utilizzare come deliberato dai relativi organi di governo;
e/o
 - al finanziamento di contratti a tempo determinato per ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 e ss.mm.ii sulla base delle disposizioni vigenti.

Articolo 13

Norma di rinvio

1. L'incentivazione relativa all'attività di ricerca e formazione istituzionale è disciplinata con apposito Regolamento anche sulla base delle previsioni di cui all'art. 9 della Legge n. 240/2010.

Articolo 14
Norma di chiusura
Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento, emanato con decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione sull'Albo on-line della Scuola. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni previste dal Manuale di Amministrazione e dai Regolamenti interni della Scuola afferenti la materia.



REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI INCARICHI INTERNI ED ESTERNI RETRIBUITI E PER LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO, AI SENSI DELL'ART 53 DEL D.LGS. 30/03/2001, N. 165

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI INCARICHI INTERNI ED ESTERNI RETRIBUITI E PER LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO, AI SENSI DELL'ART 53 DEL D.LGS. 30/03/2001, N. 165.

Emanato con D.R. n. 391 del 03/12/2013.

Art. 1 – (Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento reca la disciplina degli incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio del personale tecnico amministrativo della Scuola Superiore Sant'Anna di seguito denominata Scuola, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, di cui all'articolo 53, comma 2 e seguenti del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
2. Per incarichi retribuiti si intendono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
3. Gli incarichi di cui al comma 2 possono essere conferiti da amministrazioni pubbliche statali e non, nonché da soggetti privati, di seguito denominati "committenti" al personale tecnico e amministrativo della Scuola, d'ora innanzi denominato "personale".
4. Il presente regolamento disciplina altresì il regime delle incompatibilità in conformità con le normative richiamate dal citato articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001.
5. Per le attività svolte dal personale tecnico amministrativo nell'ambito delle attività conto terzi ed istituzionali di ricerca e formazione condotte dalla Scuola, trova esclusiva applicazione il relativo regolamento.

Art. 2 - (Principio di onnicomprensività del trattamento economico del personale pubblico non dirigente)

1. Il personale della Scuola, nell'adempimento dei compiti e doveri d'ufficio, non può ricevere compensi ulteriori rispetto a quelli previsti in sede di contrattazione collettiva in forza del combinato disposto di cui all'art. 2, terzo comma ed art. 45, prima comma del Decreto Legislativo n. 165/2001, salvo specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - comparto Università e secondo le modalità ivi stabilite.

Art. 3 - (Incarichi rientranti nei compiti e doveri d'ufficio)

1. Per incarichi rientranti nei compiti e nei doveri di ufficio si intendono quelli dal cui svolgimento il dipendente non può esimersi in quanto compresi nell'esercizio delle sue mansioni ed in quelli attribuitigli sulla base di particolari responsabilità ricoperte all'interno della Scuola.
2. Qualora gli incarichi di cui al presente articolo siano conferiti da altre amministrazioni, il dipendente dovrà garantire che lo svolgimento degli stessi non pregiudichi in alcun modo il corretto e regolare assolvimento delle attività istituzionali e dei compiti allo stesso affidati nell'ambito della Scuola. Il Direttore Generale, accertato che non sussistano motivi per rigettare la richiesta, provvede al rilascio di specifico nulla osta.



REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI INCARICHI INTERNI ED ESTERNI RETRIBUITI E PER LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO, AI SENSI DELL'ART 53 DEL D.LGS. 30/03/2001, N. 165

Art. 4 - (Incarichi interni conferiti dalla Scuola)

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono incarichi interni quelli conferiti dalla Scuola al personale, estranei ai compiti e ai doveri d'ufficio di cui al precedente articolo 3, nonché quelli comunque eccedenti dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo i normali doveri d'ufficio, che possono essere retribuiti secondo quanto stabilito dal successivo comma 3.
2. Gli incarichi di cui al comma precedente, attribuiti dalla Scuola al proprio personale in possesso di specifica formazione culturale, di particolari conoscenze e competenze o di specifici requisiti professionali sono conferiti dal Direttore Generale con lettera di incarico, sottoscritta per accettazione dal dipendente interessato, nell'ambito di progetti o programmi speciali o di disposizioni di legge o regolamentari che ne legittimano il ricorso ovvero per lo svolgimento di prestazioni che, altrimenti, dovrebbero essere affidate a soggetti esterni. Tali incarichi possono essere conferiti a condizione che risultino compatibili con l'assolvimento da parte del dipendente dei suoi doveri d'ufficio.
3. Gli incarichi, di cui al presente articolo, possono essere retribuiti con il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi, anche integrativi, solo se svolti al di fuori dell'orario di lavoro ovvero durante l'orario di lavoro, con obbligo di recupero.
4. La partecipazione ad organi collegiali interni per la quale è riconosciuto un gettone di presenza, è equiparata alla titolarità di un incarico interno anche se svolta durante l'orario di lavoro; per essa non vige l'obbligo di recupero.
5. La partecipazione a commissioni di concorso e/o a comitati di vigilanza per le prove concorsuali di accesso degli Allievi Ordinari, qualora non rientri tra i doveri d'ufficio ex art. 3 del presente regolamento, può essere oggetto di incarico interno conferito al personale da retribuire secondo i parametri previsti dal D.P.C.M. 23 marzo 1995 e ss.mm.ii, se svolto al di fuori dell'orario di lavoro ovvero durante l'orario di lavoro, con obbligo di recupero.
6. Al fine di garantire a tutto il personale pari opportunità di formazione, qualificazione e arricchimento professionale, il Direttore Generale adotta, nella scelta dei dipendenti ai quali dovranno essere conferiti gli incarichi, ove possibile in termini di efficacia, il criterio della rotazione nell'ambito di elenchi appositamente costituiti sulla base delle competenze richieste per lo svolgimento degli incarichi stessi.
7. Le ore di lavoro svolte ai fini della esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico debbono essere documentate attraverso apposito prospetto, da trasmettere al Direttore Generale unitamente ad una breve relazione, con la descrizione delle attività svolte e dei risultati conseguiti.
8. Gli incarichi conferiti verranno tempestivamente pubblicati sul sito web della Scuola nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 5 - (Incarichi esterni: attività incompatibili)

1. Fuori dai casi previsti dalle disposizioni legislative in materia, il personale non può svolgere attività conferite da enti esterni non rientranti nei compiti e doveri di ufficio ed aventi il carattere della continuità e della attività libero professionale.
2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo n. 165/2001, sono attività assolutamente incompatibili quelle attività che comportano:
 - a. titolarità di cariche gestionali in società costituite a fine di lucro;
 - b. esercizio di attività industriali, commerciali e professionali;
 - c. titolarità di un altro impiego anche a tempo determinato alle dipendenze di un datore di lavoro privato o di un'altra pubblica amministrazione.



REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI INCARICHI INTERNI ED ESTERNI RETRIBUITI E PER LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO, AI SENSI DELL'ART 53 DEL D.LGS. 30/03/2001, N. 165

Art. 6 - (Incarichi esterni: attività compatibili e non soggette ad autorizzazione)

1. E' consentito, senza la necessità di una preventiva autorizzazione della Scuola, lo svolgimento al di fuori dell'orario di lavoro delle seguenti attività, anche qualora sia previsto un compenso:
 - a. collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, purché non inerenti allo svolgimento di un rapporto di lavoro, ovvero comportanti l'assunzione di cariche amministrative;
 - b. utilizzazione economica di opere dell'ingegno da parte dell'autore, ovvero di invenzioni industriali da parte dell'inventore;
 - c. partecipazione a convegni e seminari;
 - d. attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica;
 - e. attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
 - f. l'espletamento di incarichi per i quali il dipendente è collocato in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
 - g. l'espletamento di incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - h. attività di carattere artistico o sportivo, escluse quelle a titolo professionale;
 - i. partecipazione a società di capitali e di persone senza assunzione di cariche sociali, purché si tratti di società non svolgenti attività in contrasto o concorrenza con i fini e le attività istituzionali della Scuola;
 - j. attività gratuite presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio assistenziale senza scopo di lucro;
 - k. l'esercizio di cariche sociali in società o associazioni patrocinate dalla Scuola, o che siano emanazione della stessa;
 - l. attività costituenti diretta esplicazione di diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione, nonché le attività di volontariato rese a titolo gratuito presso enti senza scopo di lucro.
2. Per tutti gli incarichi di cui al presente articolo, fatta eccezione per sub 1., si richiede una comunicazione contestuale allo svolgimento da indirizzare all'Area Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo, anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento e/o dell'arricchimento professionale.

Art. 7 - (Incarichi esterni: attività soggette ad autorizzazione)

1. Lo svolgimento, da parte del personale, di qualsiasi attività extraistituzionale diversa da quelle contemplate nel precedente art. 6, in forza di un incarico a titolo oneroso conferito da parte di terzi (amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero altri soggetti pubblici o enti/soggetti privati) deve essere autorizzato dal Direttore Generale, previa istruttoria dell'Area Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo, come definita nel successivo art. 8.
2. In ogni caso, gli incarichi soggetti ad autorizzazione, debbono essere svolti al di fuori dell'orario di lavoro, dei locali della Scuola e senza l'utilizzo di apparecchiature, risorse e strumenti della struttura di appartenenza e della Scuola in generale. Le attività non possono, in nessun caso, pregiudicare il corretto e regolare svolgimento dei compiti istituzionalmente spettanti al dipendente e non possono essere rivolti al perseguimento di interessi in contrasto con quelli della Scuola.



REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI INCARICHI INTERNI ED ESTERNI RETRIBUITI E PER LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO, AI SENSI DELL'ART 53 DEL D.LGS. 30/03/2001, N. 165

Art. 8 - (Procedura di autorizzazione)

1. L'autorizzazione deve essere richiesta alla Scuola dal soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico. La richiesta può essere altresì presentata dal dipendente interessato che, in tal caso, dovrà corredarla con la proposta di incarico del committente.
2. La richiesta deve essere presentata, con atto scritto, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività soggetta ad autorizzazione.
3. L'attività non potrà essere iniziata senza il rilascio della prescritta autorizzazione, anche se la richiesta è già stata presentata, e l'autorizzazione non può in alcun caso essere concessa, a sanatoria, dopo la conclusione dell'attività.
4. La richiesta, redatta su apposito modulo predisposto dall'U.O. Risorse Umane, deve essere indirizzata al Direttore Generale per il rilascio del provvedimento di autorizzazione e deve contenere:
 - a. il nome e CF del dipendente al quale viene proposto l'incarico;
 - b. il soggetto conferente, la sede, il codice fiscale o partita I.V.A dello stesso;
 - c. l'oggetto dell'incarico;
 - d. il luogo di svolgimento dell'incarico;
 - e. il periodo previsto per lo svolgimento dell'incarico con l'indicazione della data di inizio e di cessazione e dell'entità dell'impegno che il medesimo comporta (giornaliero, settimanale, mensile);
 - f. l'importo del compenso presunto;
 - g. l'impegno a far pervenire alla U.O. Risorse Umane la documentazione inerente il conferimento dell'incarico;
 - h. la dichiarazione del dipendente di non possedere partita I.V.A e di non effettuare l'incarico a titolo professionale;
 - i. il parere (favorevole o sfavorevole) del responsabile della struttura di appartenenza.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione deve essere accertata la sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a. il carattere temporaneo e occasionale dell'attività, che non potrà avere, di norma, durata superiore a 6 mesi in un anno (anche cumulando più prestazioni) o, comunque, comportare nel periodo interessato un impegno temporale eccessivamente gravoso, tenuto conto degli obblighi istituzionali del dipendente e considerate anche le eventuali attività autorizzate a favore dello stesso nell'ultimo biennio anteriore alla presentazione della richiesta;
 - b. il compenso previsto, sia per la singola prestazione, sia per prestazioni cumulative da effettuarsi nel corso dell'anno solare, non può superare il 40% della retribuzione annua lorda del dipendente interessato. Se i compensi effettivamente percepiti in un certo anno solare, così come risultanti dalla comunicazione di cui al successivo articolo 10, comma 1, risultano complessivamente superiori a tale limite reddituale, non può essere rilasciata al dipendente interessato nuova autorizzazione fino al completamento del periodo necessario al riassorbimento dell'importo eccedente il limite suddetto;
 - c. la compatibilità dell'attività da autorizzare con le esigenze di tutela della immagine e del nome della Scuola, nonché con le finalità e con le attività istituzionali della stessa e, comunque, con ogni ulteriore ragione di opportunità generale rappresentata dai competenti organi nell'interesse della Scuola;
 - d. l'insussistenza di situazioni atte a determinare conflitto di interessi con le funzioni istituzionali svolte dal dipendente interessato;
 - e. la compatibilità dell'impegno lavorativo inerente all'attività da autorizzare con l'attività lavorativa di servizio propria del dipendente interessato, il cui regolare svolgimento deve essere in ogni caso assicurato;



REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI INCARICHI INTERNI ED ESTERNI RETRIBUITI E PER LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO, AI SENSI DELL'ART 53 DEL D.LGS. 30/03/2001, N. 165

- f. lo svolgimento dell'attività da autorizzare in orario diverso dall'orario di servizio;
- g. lo svolgimento dell'attività da autorizzare al di fuori dei locali della Scuola e senza l'utilizzazione di apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della struttura di appartenenza del dipendente o di altra struttura della Scuola.
- 6. Al fine di valutare la natura ed i contenuti dell'incarico, e di accertare la sussistenza di eventuali incompatibilità, l'U.O. Risorse Umane potrà chiedere ulteriori elementi di conoscenza al richiedente, al committente, ai competenti ordini e colleghi professionali o ad altri soggetti pubblici e privati.
- 7. Qualora venga accertata l'insussistenza di una o più delle condizioni indicate al precedente comma 5, il Direttore Generale rigetta la richiesta con nota motivata, notificata all'interessato e, per conoscenza, al committente. In tal caso il dipendente ha la facoltà, entro 15 giorni, di richiederne la revisione, allegando la documentazione a supporto.
- 8. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione deve essere concluso entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
- 9. Il termine viene sospeso nel caso in cui il Direttore Generale richieda, con nota scritta, ulteriori chiarimenti e precisazioni sulla natura e i contenuti dell'incarico ai sensi del precedente comma 6. La decorrenza dei termini riprende con la ricezione dei chiarimenti e delle precisazioni richiesti.
- 10. L'autorizzazione all'assunzione dell'incarico viene formalizzata con lettera del Direttore Generale, notificata all'interessato e, per conoscenza, al committente.
- 11. Decorso il termine di cui al comma 8, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

Articolo 9 - (Sanzioni)

- 1. Fatte salve le sanzioni più gravi, l'esercizio di attività incompatibili con l'impiego pubblico o di attività non autorizzate comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari fino al licenziamento con preavviso, ai sensi del vigente Codice Disciplinare e con le procedure fissate dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Università.
- 2. Ferma restando la responsabilità disciplinare del dipendente e del soggetto conferente l'incarico, nel caso in cui per gli incarichi disciplinati all'art. 7 non sia stata richiesta e rilasciata autorizzazione:
 - a) il provvedimento di conferimento dell'incarico è nullo di diritto;
 - b) il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante, nel conto delle entrate del bilancio della Scuola per essere destinato ad incremento del fondo di produttività.

Art. 10 - (Obbligo di comunicazione)

- 1. Ai fini della compiuta attuazione delle norme in materia di anagrafe delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001, comma 11, entro 15 giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui trattasi, i soggetti pubblici o privati che hanno conferito l'incarico comunicano alla U.O. Risorse Umane l'ammontare dei compensi erogati al personale della Scuola.
- 2. Ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001, commi 12 e 13, la U.O. Risorse Umane provvederà a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica:



REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI INCARICHI INTERNI ED ESTERNI RETRIBUITI E PER LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO, AI SENSI DELL'ART 53 DEL D.LGS. 30/03/2001, N. 165

- a) gli incarichi conferiti o autorizzati al proprio personale, anche a titolo gratuito, entro 15 giorni dal conferimento o autorizzazione dell'incarico stesso;
- b) i compensi relativi all'anno precedente percepiti dal personale dalla Scuola o della cui erogazione la stessa abbia avuto comunicazione dai soggetti pubblici o privati che hanno conferito l'incarico, con indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto.

Art. 11 - (Disposizioni finali e transitorie)

- 1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, ivi compreso lo svolgimento di attività libero professionali da parte del personale con rapporto di lavoro part-time uguale o superiore al 50% di quello a tempo pieno, si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi retribuiti, contenute nell'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii, e nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università.
- 2. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi autorizzati.

Articolo 12 – (Entrata in vigore)

- 1. Il presente Regolamento, emanato con decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione sull'Albo on-line della Scuola.